

COMUNE DI BIANDRATE

Informativa per il cittadino che intende manifestare la volontà alla cremazione -
affidamento o dispersione delle ceneri

Estratto L.R. 31/10/2007, n. 20 così come modificata dalla L.R. 3/2015 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. La presente legge disciplina la cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima.
2. La Regione intende valorizzare la scelta della cremazione nel rispetto della dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto a una corretta e adeguata informazione.
3. La Regione garantisce, attraverso una adeguata formazione, la professionalità del personale addetto ai crematori ed agli spazi per il commiato.

Art. 2

Cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.
2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, sono disciplinate dal *decreto del Presidente della Repubblica 285/1990* e dalla *legge 130/2001*.
- 2-bis. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nullaosta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;
 - d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
- 2-ter. I comuni si dotano di un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.

3. omissis

4. Nelle aree avute in concessione nei cimiteri, ai sensi degli *articoli 90 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990*, i privati e gli enti possono provvedere anche all'inumazione di urne cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.
5. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla *legge 30 marzo 2001, n. 130* (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
6. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
7. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.
8. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.
9. omissis
10. omissis

Art. 3

Modalità di conservazione delle urne affidate ai familiari.

1. L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'articolo 2, deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.
2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.
3. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione.
4. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
5. Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.
6. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Art. 4

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla *L. n. 130/2001*, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi:
 - a) aree pubbliche, secondo la disciplina prevista dai comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2;

b) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
c) aree delimitate all'interno dei cimiteri che, se previsto dalla normativa comunale, possono anche assumere la funzione di cinerario comune ai sensi dell' *articolo 80, comma 6, del D.P.R. n. 285/1990*.

2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- c) nei fiumi;
- d) in mare;
- e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

3. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* (Nuovo codice della strada).

5. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all' assenso alla dispersione.

6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 2.

7. I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.

8. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

9. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

Art. 7

Senso comunitario della morte.

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all' *articolo 3, comma 1, lettera b), della L. n. 130/2001*, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

Estratto dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria

Art. 63/bis

1. ai sensi dell'art. 2 comma 7 lettera e) della legge regionale n. 20 del 31.10.2007, qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione e manchino tutti i soggetti elencati alle lettere da a) a d), la volontà del defunto è eseguita dall'ufficiale dello stato civile del Comune, il quale si avvarrà dell'assistenza del personale del servizio di polizia municipale;

2. L'atto scritto previsto dall'art. 2 comma 8 della legge previsto per la individuazione del parente che, in assenza del coniuge, si assume l'incarico di conservazione dell'urna cineraria, è reso davanti all'ufficiale dello stato civile del Comune;

3. La dispersione delle ceneri non è prevista in nessuna area pubblica. La dispersione è prevista esclusivamente all'interno del cimitero comunale in apposite aree individuate dal piano regolatore cimiteriale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 30.6.2006;

4. Le aree delimitate all'interno dei cimiteri assumono le funzioni di cinerario comune ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. n. 285/1990;

5. Nelle aree cimiteriali individuate per la dispersione delle ceneri il Comune provvederà a riservare uno specifico spazio per la inumazione di urne cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;

6. in caso di conservazione delle ceneri, la custodia dovrà avvenire con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione. Le modalità di conservazione delle ceneri dovranno essere comunicate all'atto della richiesta di autorizzazione all'affidamento e di ogni comunicazione di variazione.

7. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nei casi di consegna dell'urna al soggetto affidatario o di dispersione delle ceneri, è prevista la realizzazione di apposita targa, che riporta i dati anagrafici del defunto. Tale targa è collocata su iniziativa del comune per i defunti residenti e con oneri a carico degli eredi o aventi causa e su richiesta degli eredi o aventi causa negli altri casi.

8. Le targhe sono posizionate su appositi steli o supporti realizzati all'interno dell'area prevista per la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero comunale. Le targhe non saranno posizionate su iniziativa del Comune nel caso di espressa volontà contraria da parte delle persone indicate dall'art. 2 comma 7 della L.R. n. 20/2007 e nell'ordine in esso indicato. In caso di titolarità di tomba di famiglia o di loculo di cui risultino concessionari i parenti indicati nel citato art. 7, è ammessa la collocazione della targa su tali opere funerarie;

9. nel caso si verificano i casi previsti dall'art. 3 commi 5 e 6 della L.R. n. 20/2007 il Comune provvederà a collocare le urne cinerarie, in attesa di soluzioni definitive, presso l'apposita area cimiteriale, nel rispetto in ogni caso delle volontà del defunto, per quanto possibile.